



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 26 DEL D.LGS. 175/2016 RIFERITA AL 31.12.2022**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ABADA Alessio	Consigliere	X	
2.	BARBIERI Silvia Maria Paola	Consigliere		X
3.	BORLA Patrizia	Consigliere	X	
4.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
5.	CELLETTI Claudia	Consigliere		X
6.	COLAMESTA Stefano	Consigliere	X	
7.	DE CARLO Carmelo	Consigliere	X	
8.	DEFEUDIS Caterina	Consigliere	X	
9.	FASSINO Davide	Consigliere	X	
10.	GRASSO Claudio	Consigliere	X	
11.	MINO' Giovanni	Consigliere	X	
12.	PENSATO Patrizia	Consigliere		X
13.	RICCIARDI Giancarlo	Consigliere	X	
14.	ROMEO Enzo	Consigliere	X	
15.	SARA Diletta	Consigliere	X	
16.	TRUCCERO Stefano	Consigliere	X	
17.	ZAMBAIA Sara	Consigliere	X	

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale: Dott. GUARDABASCIO Gianluca

Il Presidente Arch. ROMEO Enzo, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- il 19 agosto 2016 è stato emanato, in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, il D. Lgs. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto correttivo);

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. come di seguito elencate e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (omissis), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Rilevato che ai fini di cui sopra devono essere alienate o formare oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

3) ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. che prevede:

a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P..

Considerato che::

- in base all'articolo 24, comma 1, del citato D.Lgs. n. 175/2016, tutte le amministrazioni pubbliche, entro il 30 settembre 2017, sono state chiamate a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;
- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- l'art. 20, comma 2, del TUSP, stabilisce che il piano di riassetto deve essere adottato laddove, in sede di analisi periodica di cui al comma 1, l'amministrazione rilevi partecipazioni societarie che presentino anche una sola delle seguenti caratteristiche:
 - a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
 - b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore ai dipendenti;
 - c) svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali;
 - d) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000;
 - e) esercitino attività diverse dalla gestione di un servizio d'interesse generale ed abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4.

Visti gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 per la rilevazione riferita al 31.12.2022, pubblicati sul sito istituzionale della struttura di monitoraggio.

Vista la deliberazione n. 110/2022/SRCPIE/PRSE della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, che invita le pubbliche amministrazioni detentrici di partecipazioni in società quotate a includere le stesse e, ove soggette a controllo, anche congiunto, le relative partecipazioni indirette, nella revisione periodica ex art. 20 Tusp (nello specifico, Smat S.p.A. e società da essa partecipate).

Viste le “schede di rilevazione” relative, rispettivamente, alla revisione periodica e alla relazione di cui all'art. 20, co. 1 e 2 Tusp, pubblicate sul sito istituzionale della struttura di monitoraggio, che costituiscono un modello esemplificativo per la rappresentazione dei dati richiesti dalla normativa.

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 3 del 24/04/2015, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 12 del 30.04.2015;
- la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016,

adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce revisione periodica e censimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 del T.U.S.P e art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014.

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione; ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del medesimo T.U.S.P. tale ricognizione deve essere adottata entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettendo i dati alla competente struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio costituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 15 del T.U.S.P. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Evidenziato, inoltre, che per le società detenute indirettamente l'esigua partecipazione, tendente a zero, non consente di influire sulle decisioni della società capogruppo.

Dato atto che il Comune di Pianezza, come da relazione tecnica allegata per farne parte integrante e sostanziale, detiene le seguenti partecipazioni:

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PRIMO LIVELLO

- CIDIU S.p.A - quota di partecipazione pari all' 1,827 % del capitale sociale complessivo. La Società opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia, anche attraverso aziende controllate. Il territorio servito, ad ovest del capoluogo piemontese, comprende i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, per una popolazione di circa 260.000 residenti.

- ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. - quota di partecipazione pari al 4,98% del capitale sociale complessivo. La Società a totale capitale pubblico è formata dagli undici Comuni promotori del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino (Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Druento, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse). Tale società ha sviluppato la sua attività trasformandosi progressivamente da soggetto responsabile dei patti territoriali, ai sensi del DM 320/2000, in ente strumentale dei Comuni soci finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, all'elaborazione, gestione e coordinamento di progetti ed iniziative finalizzate a promuovere la valorizzazione del territorio, il suo sviluppo economico e sociale, le politiche del lavoro, la qualificazione ambientale, la mobilità sostenibile e l'efficientamento energetico. Per effetto dell'evoluzione della sua attività, nonché della affermazione di alcuni principi comunitari in materia di affidamenti cosiddetti "in house" e in attuazione di quanto previsto dal testo unico sulle società partecipate in argomento, dal 2018, i Sindaci dei Comuni soci, avevano riflettuto sul futuro della società alla luce degli ultimi orientamenti del D.Lgs. 175/2016, poiché a partire dal primo

gennaio 2020 la stessa sarebbe rientrata fra quelle da alienare entro il 31/12 del medesimo esercizio secondo quanto previsto all'art. 20, comma 2 lettera d), per soglia di fatturato al di sotto del milione di euro. Dopo un difficile percorso, in data 22/06/2020 i soci deliberavano di attuare la razionalizzazione di Zona Ovest di Torino S.r.l. mediante cessione del ramo di azienda dalla vocazione "ambientale" ad altra società pubblica, Cidiu S.p.a., esercente attività caratteristica coerente con quella del ramo ceduto, e la conseguente messa in liquidazione della cedente. Successivamente, il decreto del 30.11.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 19 del 25/01/2021) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo dell'art. 28, comma 3, del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, recante i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto territoriale imprenditoriale, anche mediante sperimentazione di progetti innovativi a supporto delle imprese, ha consentito ai comuni soci, di mantenere la Società Zona Ovest di Torino S.r.l. in quanto il proseguimento dell'attività connessa ai patti territoriali rende nuovamente efficace la deroga dell'art. 26 comma 7 del Tusp, che esenta la partecipazione in Zona Ovest di Torino S.r.l. dagli obblighi di razionalizzazione.

- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO (SMAT) S.p.A. - quota di partecipazione pari allo 0,00021% del capitale sociale complessivo.

La società, interamente pubblica, ha per oggetto l'esercizio delle attività che costituiscono il Servizio Idrico Integrato, come definito dall'articolo 4, lettera f), della Legge n. 36 del 05 gennaio 1994. Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani.

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI SECONDO LIVELLO

Attualmente il Comune, per quanto forma oggetto della presente revisione periodica, a seguito della partecipazione in Centro Intercomunale di Igiene Urbana (CIDIU) SPA detiene le partecipazioni indirette nelle seguenti società:

- Cidiu Servizi Spa - quota di partecipazione indiretta detenuta: 1,827%;
- Smat - quota partecipazione indiretta detenuta: 0,1865%.

Infine:

- la partecipazione al CONSORZIO CADOS comporta la partecipazione indiretta alla società TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitani) Spa per la quota di 0,01178%;
- la partecipazione del CONSORZIO A.I.D.A (Azienda Intercomunale di Difesa Ambiente) nella misura del 49% alla Società Aida Ambiente Srl comporta la partecipazione indiretta del Comune di Pianezza, partecipante al consorzio A.I.D.A nella misura del 35%, in Aida Ambiente Srl per la quota di 17,15%.

Inoltre, il Comune risulta detentore indiretto (per il tramite di società/organismi non rientranti nell'ambito soggettivo del Tusp ovvero della società quotata SMAT SPA come richiesto dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con la Deliberazione n.110/2022/SRCPIE/PRSE) delle partecipazioni societarie rappresentate nel seguente elenco:

- Risorse Idriche Spa - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0001924%;
- Aida Ambiente Srl - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0001071%;
- SAP S.P.A. - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000998% (in liquidazione)
- NORD OVEST SERVIZI S.P.A.- quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000210%
- MONDO ACQUA S.P.A.- quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000103%
- ENVIRONMENT PARK S.P.A.- quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000071%
- S.I.I S.P.A. - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000420%
- GALATEA SCARL - quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000011% (in liquidazione)

Rilevato che:

l'esame ricognitivo periodico di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal settore Affari Generali, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella citata relazione tecnica e che secondo quanto evidenziato nella medesima le partecipazioni del Comune nelle suddette società rispettano, al 31/12/2022, i criteri previsti dall'art. 4, comma 1 e 2 e non ricadono nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016; pertanto, non sussistono motivazioni per la loro alienazione o razionalizzazione. Si fa salvo, pur non rientrando strettamente nella presente ricognizione, il percorso che è stato indicato alla assemblea del consorzio AIDA in relazione alle criticità della permanenza dello stesso la cui attività è stata assorbita dalla società Aida Ambiente Srl.

Preso atto che la presente revisione delle partecipate come meglio evidenziata nelle allegate schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni e relativa relazione, rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.1 del, T.U.S.P..

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000 e riportato in allegato alla presente, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Vicario del Settore Affari Generali, nominato con Decreto del Commissario Prefettizio n. 4 del 05/05/2022 e che agisce in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare la ricognizione periodica ex art. 20 del D. lgs. 175/2016, di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune, come meglio individuate nella relazione tecnica e negli allegati A e B che ne riportano i principali dati societari, strutturali e di bilancio, tutti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Si fa salvo, pur non rientrando strettamente nella presente ricognizione, il percorso che è stato indicato alla assemblea del consorzio AIDA in relazione alle criticità della permanenza dello stesso la cui attività è stata assorbita dalla società Aida Ambiente Srl.
- 3) Di dare atto che la revisione periodica di cui al precedente punto costituisce aggiornamento della revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 delle partecipazioni possedute al 23/09/2016 e, da ultimo, della revisione ordinaria ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, delle partecipazioni possedute al 31/12/2020, come approvate da rispettive deliberazioni consiliari.
- 4) Di rilevare che:
in base a quanto sopra non sussistono elementi per procedere all'alienazione di alcuna partecipazione in società detenute direttamente, in quanto le stesse rispettano i criteri previsti dall'art. 4 comma 2 e non ricadono in una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.
- 5) Per le società detenute indirettamente l'esigua partecipazione, tendente a zero, non consente di

influire sulle decisioni della società capogruppo.

6) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

7) Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 e s.m.i, con le modalità del D.M. 25 gennaio 2015 s.m.i., sul portale del Ministero del Tesoro entro i termini stabiliti dallo stesso, alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 lett. D – bis del D. Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 15/07/2015.

Acquisito in data 22/12/2023 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Acquisito in data 22/12/2023 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
14	9	9	0	5
		(maggioranza)		(Sara Zambaia Stefano Truccero Claudio Grasso Giovanni Minò Davide Fassino)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 26 DEL D.LGS. 175/2016 RIFERITA AL 31.12.2022”, come sopra trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Arch. ROMEO Enzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GUARDABASCIO Gianluca

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ENZO ROMEO

.....Passiamo velocemente al punto successivo: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi degli articoli 20 e 26 del decreto legislativo 175 del 2016, riferita al 31-12-2022. Assessore, prego.

ASSESSORE: LUIGI PICCOLO

Buonasera di nuovo. Questa è la prima di una delle due proposte di deliberazione dal contenuto altamente tecnico e, direi, vincolato. Questo primo è un adempimento dovuto dal TUSP che è il testo unico in materia di società partecipazione pubblica. Cercherò di non annoiarvi particolarmente però diciamo che l'obiettivo di questo adempimento è quello di mappare con puntualità quelle che sono le partecipazioni, suddivise in livello primario e secondario, cioè partecipazione diretta e partecipazione indiretta. È un adempimento obbligatorio, dicevo, deve essere svolto entro il 31/12 di ogni anno, ma facendo riferimento alle annualità precedenti. L'elencazione è puntuale ed è accompagnata alla proposta di deliberazione sia dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che dalla scheda di rilevazione che è un documento diciamo formazione vincolata predisposto dal MEF che è il Dipartimento, diciamo il Ministero delle Economie e delle Finanze. Nelle deliberazioni viene specificato come questo sia in realtà un adempimento continuativo, nel senso che c'è stata una prima ricognizione straordinaria che è avvenuta nell'anno 2017 e successivamente una ordinaria che di anno in anno viene rinnovata. La deliberazione come dicevo è dotata sia dei pareri di regolarità tecnica che i pareri di regolarità contabile, l'elencazione puntuale e quindi chiederei che venga votata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ENZO ROMEO

Grazie Assessore. Prego Sindaco.

SINDACO: ANTONIO CASTELLO

Mi riallaccio a quanto detto nelle comunicazioni tra le partecipazioni qui è questo comune che è quella del consorzio AIDA che ripeto scadeva alla durata del proprio il 30 di dicembre e oggi è stato rinnovato per altri dieci anni. A pieno titolo a conferma di quanto è scritto. C'era questa perplessità che si potesse anche eventualmente rinnovare dopo il 30, abbiamo preferito, visto che nella visura camerale la data ultima era proprio il 30/12/2023, ho chiesto, ho convocato l'assemblea dei Sindaci della AIDA e del Consorzio e quindi abbiamo definito questo rinnovo, questo rinnovo dove probabilmente però comunque sarà oggetto ulteriore di confronto, perché come in parte forse sapete da parte della società del consorzio praticamente partecipa, è stata creata assieme a S.M.A.T., una società che si chiama AIDA Ambiente, che è questa che va a gestire lo smaltimento e il trattamento dei liquami all'interno proprio dell'impianto AIDA. C'è una trattativa con la S.M.A.T. per quanto riguarda la valutazione di queste partecipazioni, ma comunque il nostro obiettivo è quello di cercare di valorizzare al massimo la struttura e di portare

a casa e mantenere soprattutto per quanto possibile una struttura che in parte è l'orgoglio del nostro territorio e che è nata appunto 30 anni fa e che fino adesso ha portato degli utili. È chiaro che poi se non arriveranno più utili lo valuteremo, ma attualmente nonostante gli interventi di valorizzazione e di recupero che sono stati fatti comunque in minima parte c'è stato un minimo di utile. Se avete visto nella prima variazione che avevamo fatto erano arrivati anche circa 300 mila euro di una suddivisione di fondi che erano all'interno del bilancio, una volta avuto certezza che dei crediti erano arrivati e quindi voglio evidenziare l'importanza di questa società, di questo consorzio, dove noi cercheremo di valorizzare, come è stato fatto in questi anni, in collaborazione con la SMAT. Vediamo prossimamente cosa succede, vi terrò informati anche su eventuali richieste perché c'è stata da parte di alcuni comuni la richiesta di vendere questa società, era una cosa che già era in essere da 4-5 anni fa. Noi come Comune avevamo sempre cercato di non vendere, cercheremo di non vendere, da parte di alcuni Comuni e da parte del Commissario vi era stata un'indicazione diversa, cosa che abbiamo invece voluto rivedere, perché riteniamo, ripeto, che questa società, questo Consorzio sia un fiore all'occhiello del nostro territorio e di certo non può essere svenduta né tantomeno deprezzata. Ma poi vedremo, vi metteremo informati anche di questi ultimi sviluppi. Di certo la cosa di cui siamo ben contenti è che, ripeto, lo statuto che scadeva, il consorzio scadeva e invece è stato rinnovato per altri dieci anni; quindi, per dieci anni abbiamo a che fare con il consorzio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ENZO ROMEO

Se non ci sono interventi direi che possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Ricciardi.

CONSIGLIERE: GIANCARLO RICCIARDI

Noi come maggioranza siamo favorevoli.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ENZO ROMEO

Truccero.

CONSIGLIERE: STEFANO TRUCCERO

Voto di astensione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ENZO ROMEO

Zambaia.

CONSIGLIERE: SARA ZAMBAIA

Astensione anche per noi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ENZO ROMEO

Minò.

CONSIGLIERE: GIOVANNI MINÒ

Astensione anche per noi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ENZO ROMEO

Fassino.

CONSIGLIERE: DAVIDE FASSINO

Ci asteniamo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ENZO ROMEO

Mettiamo ai voti

Chi è a favore? La maggioranza è a favore.

Chi si astiene? Consiglieri di minoranza.